

**BONAPARTE**  
Premier Consul

proclame loi de la République le décret suivant rendu par le Corps législatif le 28 ventôse an XI conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 17 du même mois communiquée au Tribunal le lendemain.

**Art. I.** Les communes et particuliers qui se prétendront fondés par titres ou possessions en droits de pâturage, pacage, chauffage, et autres usages de bois tant pour bâtiment que pour réparations, dans les forêts nationales, seront tenus, dans les six mois qui suivront la publication de la présente loi, de produire, sous récépissé, aux secrétariats des préfectures et sous-préfectures dans l'arrondissement des quelles les forêts prétendues gravées desdits droits se trouvent situées, les titres ou actes possessoires dont ils infèrent l'existence; sinon, et ce délai passé, défenses leur sont faites d'en continuer le exercice, à peine d'être poursuivis et punis comme délinquants.

**Art. II.** Les communes et particulières dont les droits d'usage ont été reconnus et fixés par les états arrêtés au ci devant conseil, sont dispensés de la formalité prescrite par l'article précédent.

**II.13. Decreto Imperiale 8 aprile 1808**  
Abolizione della feudalità e delle prerogative annesse alle feudalità stesse

Visto il Decreto dei 19 febbraio decorso, con cui si ordina, che il Codice Napoleone sarà esecutorio nei tre Dipartimenti della Toscana fino dal di 1° del prossimo maggio;

Visto il Processo Verbale della pubblicazione del detto Codice in data dei 20 marzo decorso;

In virtù degli ordini di SM l'Imperatore dei Francesi, Re d'Italia, Protettore della Confederazione del Reno;

Decreta quanto appresso:

**Art. I.** La feudalità è soppressa nei tre dipartimenti della Toscana.

**Art. 2.** Tutte le prerogative, giurisdizioni e diritti feudali sotto qualsivoglia denominazione, sono egualmente soppressi.

Art. 3. I feudatari saranno esenti e liberi dalle gravezze feudali, alle quali erano sottoposti pella investitura dei Feudi che godevano e che rimangono aboliti.

Art. 4. Le qualificazioni, privilegi e titoli feudali, la nobiltà ereditaria, le armi gentilizie e generalmente tutte le distinzioni non concesse o non conservate da Sua Maestà l'imperatore e Re, sono soppresse.

Art. 5. Si proibisce ai Tribunali e Corti di Giustizia, ai Notari, Cancellieri e a qualunque altro Compilatore di atti pubblici, sotto pena della interdizione, di dare alcuno dei titoli feudali o qualificazioni soppresse dal presente Decreto e di ricevere ed ammettere in avvenire degli atti in cui tutti questi titoli o qualificazioni fossero espresse.

Art. 6. Il presente sarà trasmesso ai Signori Prefetti, all'Amministratore Generale della Registrazione e del Demanio e stampato ed affisso in tutta la Toscana.

**1114. Decreto Imperiale 30 giugno 1810, n. 5647**

Il quale dichiara che le leggi, i regolamenti ed i decreti imperiali che sono in vigore in Francia ed i quali non fossero ancora stati dichiarati esecutori nei dipartimenti transalpini ed in Toscana, vi saranno obbligatori salvo quelle modificazioni che ci fossero state fatte da Decreti particolari

Sul rapporto del nostro gran giudice ministro della giustizia;

Inteso il nostro Consiglio di Stato;

Noi abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le leggi, i regolamenti, ed i decreti Imperiali ora in vigore in Francia, ed i quali non fossero peranco stati dichiarati esecutori nei dipartimenti degli Appennini, dell'Arno, della Dora, di Genova, di Marengo, del Mediterraneo, di Montenotte, dell'Ombrone, del Pò, della Sesia, della Stura e del Taro, vi saranno pubblicati immediatamente e saranno obbligatori dal giorno della loro pubblicazione, salvo quelle modificazioni che ci fossero state fatte da Decreti particolari.

Art. 2. Il nostro gran giudice ministro della giustizia è incaricato nella esecuzione del presente Decreto.